

## Allegato 6 ASSICURAZIONI

Indipendentemente dalle eventuali assicurazioni stipulate dalla curatela fallimentare, la parte affittuaria dovrà consegnare, contestualmente alla stipula del contratto di affitto di azienda copia di polizze assicurative, unitamente al fascicolo informativo ed a ogni allegato facente parte delle polizze stesse, contratte con primario istituto di assicurazione di gradimento della curatela fallimentare, che dovranno essere efficaci e vigenti per l'intera durata del contratto di affitto alle condizioni tutte di seguito indicate e che dovranno coprire i seguenti rischi:

**a)**- responsabilità civile verso terzi (“**R.C.T**”) e verso prestatori di lavoro (“**R.C.O.**”), che preveda un massimale non inferiore ad euro 15.000.000 per sinistro ed euro 5.000.000 per persona, derivanti dall'uso della consistenza aziendale e dallo svolgimento dell'attività e/o da fatti dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti estensioni di garanzia: danni a condutture ed impianti sotterranei; danni a cose in consegna e custodia; danni da sospensione/interruzione di attività di terzi; danni da inquinamento accidentale; danni da incendio; danni derivanti da dolo delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere; rinuncia alla rivalsa nei confronti della Concedente e dei suoi collaboratori e/o dipendenti; rinuncia alla rivalsa nei confronti dei locatori di parte degli immobili; clausola di terzietà della Concedente e dei suoi collaboratori e/o dipendenti; clausola di terzietà dei locatori di parte degli immobili;

**b)**- rischi relativi ai beni aziendali compresi gli immobili condotti in locazione in forza del contratto del 2.8.2004, che preveda massimali non inferiori: per gli immobili e gli impianti ad euro 36.000.000,00, per le attrezzature, beni mobili registrati, beni mobili e merce ad euro 11.000.000.

Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma All Risks\_comprendiva delle seguenti garanzie (a titolo esemplificativo e non esaustivo): incendio, inclusi i danni da interruzione di esercizio, fumo, esplosione, scoppio, acqua condotta con ricerca del guasto, eventi atmosferici, fulmine, fenomeni elettrici (limite di indennizzo non inferiore a euro 100.000), alluvione, inondazione ed allagamento (con limite di indennizzo non inferiore ad euro 20.000.000,00), terremoto (con limite di indennizzo non inferiore ad euro 20.000.000,00) ed eventi speciali, compresi eventi sociopolitici, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, apparecchiature elettroniche a primo rischio assoluto con un massimale non inferiore ad euro (200.000,00), furto a primo rischio assoluto con un massimale non inferiore ad euro (150.000,00) compresa la garanzia reintegro automatico della somma assicurata.

- Nelle polizze sopra indicate alle lettere a) e b) dovrà essere espressamente convenuto:

- che non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate o storni parziali di garanzie, disdetta del contratto, modifica delle garanzie, senza il preventivo consenso scritto della concedente;

- che le polizze sono stipulate per conto di chi spetta, ivi inclusi la concedente, i dipendenti, collaboratori e/o prestatori di lavoro in genere della società fallita, i locatori di una parte degli immobili aziendali;

- che dovranno essere considerati terzi la concedente, i suoi dipendenti, collaboratori e/o prestatori di lavoro in genere e/o i locatori di una parte degli immobili aziendali;

- che l'assicuratore dovrà rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della concedente e/o dei locatori di parte degli immobili aziendali;

- che la compagnia di assicurazione dovrà comunicare per iscritto alla concedente le variazioni del rischio e l'eventuale sospensione di copertura

assicurativa per qualsivoglia motivo;

- che i massimali, i limiti di indennizzo e le somme assicurate dovranno necessariamente essere riferite esclusivamente alla copertura dei beni oggetto del contratto di affitto di azienda, e non potranno riguardare contemporaneamente altri beni di proprietà dell'affittuaria o di società alla medesima collegate;

- che la polizza dovrà essere vincolata alla concedente come da vincolo di seguito riportato:

-VINCOLO- La presente polizza si intende vincolata a tutti gli effetti a favore del fallimento n.21/2018 Reg. Fall. Tribunale di Ragusa, in qualità di concedente l'affitto di azienda e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga:

1) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;

2) a mantenerlo invariato anche sulle polizze che sostituiscono le originarie;

3) a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della curatela vincolataria;

4) a pagare esclusivamente alla vincolataria, l'importo della liquidazione di eventuali sinistri;

5) a notificare tempestivamente alla vincolataria a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera raccomandata di cui sopra;

6) a non apportare alla presente polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto della vincolataria ed a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

-Fermo restando quanto sopra stabilito, l'affittuaria con la sottoscrizione del

contratto di affitto di azienda dovrà impegnarsi comunque a comunicare alla concedente qualsiasi aggravamento di rischio, anche se esso non comporta un aumento dei tassi assicurativi. Il massimale delle polizze dovrà essere proporzionalmente adeguato in presenza di variazioni di rischio.

-Le coperture assicurative come sopra indicate, ovvero come adeguate ai sensi del precedente paragrafo, non costituiranno comunque limitazioni della responsabilità dell'Affittuaria, che dovrà obbligarsi con la sottoscrizione del contratto di affitto di azienda a dare tempestiva comunicazione alla Concedente e/o ai locatori degli immobili di ogni eventuale danno a persone e/o cose, esclusa in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità della Concedente e/o dei locatori di parte degli immobili, o ogni possibile rivalsa dell'affittuaria nei confronti della concedente.